



Repertorio n. 4584

Raccolta n. 3267

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici settembre duemiladiciannove, in Roma,
nel mio studio alla via Quintino Sella n. 33 alle ore dieci

13 settembre 2019

Innanzi a me Dottoressa **Daniela MENGHI**, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE

DE MARIA Emanuele nato a Marino (RM) il 22 agosto 1981, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, con idonei poteri, della Associazione "**Salesiani per il Sociale Italia Centrale - APS**", con sede in Roma, via Marsala n. 42, codice fiscale 97864940586.

Il comparente della cui identità io Notaio sono certo mi dichiara di voler procedere al deposito ai miei atti di un documento consistente nello Statuto dell'Associazione, approvato dall'Assemblea degli associati in data 11 aprile 2019, affinché io Notaio ne curi la conservazione, la registrazione ed il rilascio di copie.

Aderendo alla richiesta ritiro dalle mani del comparente detto documento consistente nello Statuto dell'Associazione Salesiani per il Sociale Italia Centrale - APS, composto di 21 Articoli che occupano sei fogli.

Il predetto documento si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", firmato dalla parte e da me Notaio come per legge.

Il comparente:

presta il suo consenso affinché io Notaio rogante tratti e conservi i suoi dati personali e della Associazione ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli;

mi dispensa dalla lettura dell'allegato "**A**", dichiarando di ben conoscerlo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me, su un foglio per tre pagine sin qui, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Il presente atto viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore dieci e minuti trenta.

Firmato: Emanuele De Maria

Daniela Menghi notaio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
Roma 4
Registrato in data 20/09/2019
al n. 28841
Serie 1T

STATUTO

Allegato "A" alle Recc. 3267

ASSOCIAZIONE

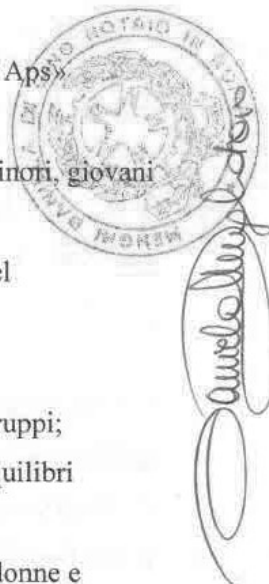
«SALESIANI PER IL SOCIALE ITALIA CENTRALE - APS»

Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita l'Associazione «SALESIANI PER IL SOCIALE ITALIA CENTRALE – APS» in seguito denominata Associazione che associa gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, associati alla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps» ed aventi sede nel territorio di Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Sardegna, Molise.
2. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via Marsala 42 e potrà cambiare sede su Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città mediante delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.
4. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.
5. I L'Associazione svolge attività nel territorio delle regioni di cui all'art.1 e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.

Art. 2 SCOPO E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione, quale organismo locale della Associazione «Salesiani per il Sociale Aps» persegue le seguenti finalità:
 - a) prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
 - b) promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
 - c) sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità, esclusione, emarginazione;
 - d) attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
 - e) attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
 - f) piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
 - g) realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;



Emanuela de Maria

- h) realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- i) realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
- j) sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e promozione della salute;
- k) sviluppo della democrazia e della persona umana;
- l) valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- m) tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, pure mediante ricorso a progetti di servizio civile, riconoscendo in questo uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli, nonché per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

3. Inoltre, l'Associazione:

- a) è impegnata ad assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dagli Associati, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi salesiana;
- b) promuove l'elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, specie a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;
- c) cura la rappresentanza unitaria degli Associati nella Associazione «Salesiani per il Sociale Aps» nonché presso lo Stato italiano, i Ministeri e gli Organismi governativi e non governativi nazionali, internazionali e comunitari, che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui operano gli Associati;
- d) assicura agli Associati il pieno rispetto della loro autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale, valorizzandone gli apporti peculiari e socializzandone le esperienze significative.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. L'Associazione - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - promuove e coordina nell'ambito territoriale delle Regioni di cui all'art.1 e con i limiti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni, in favore degli Associati e di terzi, le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) promozione e tutela dei diritti dei minori e promozione dell'affido e della solidarietà familiare e del diritto di ogni minore a vivere in famiglia;

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità

h) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ed in particolare dei minori stranieri non accompagnati

j) agricoltura sociale;

k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

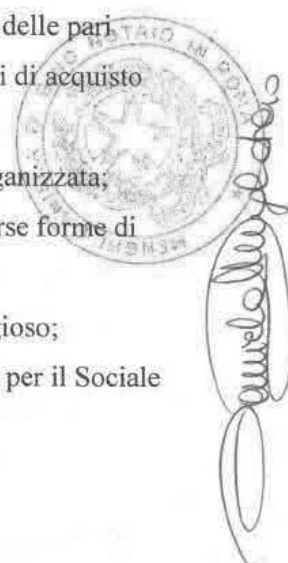
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

o) radiodiffusione sonora a carattere comunitario e promozione e sviluppo delle diverse forme di comunicazione sociale

p) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) attività programmate ovvero coordinate o deliberate dalla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps».

A circular official stamp of the Italian Republic is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Next to it is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso

Enrico De Maria

articolo 3. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 5 CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività L'Associazione si impegna nella promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art. 6 COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo del l'ente promotore, che nomina propri delegati ai diversi livelli della Associazione «Salesiani per il Sociale Aps» con il compito di garantirne l'orientamento all'interno del progetto educativo pastorale salesiano e, quindi, pure di assicurare il collegamento tra l'Associazione e l'ente medesimo.
2. L'ente promotore provvederà a designare il proprio candidato per le elezioni degli organi sociali ai diversi livelli.

Art. 7 ASSOCIATI

1. Possono chiedere essere ammessi a far dell' dell'Associazione oltre all'ente promotore, i seguenti Associati alla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps»: le APS presentate dalla Circoscrizione Salesiana Italia Centrale, nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che:
 - a. perseguano le medesime finalità dell'Associazione, attraverso l'esercizio di attività nei confronti di minori, giovani, persone in condizioni di esclusione, di svantaggio e di disagio;
 - b. vengano presentati dalla Circoscrizione Salesiana Italia Centrale, questi ultimi in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.
2. Non possono associarsi all'Associazione le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

3. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione stessa.

Art. 8 AMMISSIONE

1. Per ottenere la qualifica di Associato bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro degli Associati.
3. L'ammissione obbliga gli Associati all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.
4. Qualora il Consiglio Direttivo decida di rigettare la domanda di ammissione, entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale decide sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

1. Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l'Associato che cessa di svolgere le attività associative o pone in essere comportamenti e azioni in contrasto con lo statuto e gli ordinamenti interni.
3. L'esclusione di un Associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità associative, avviene con delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
5. La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato.

Art. 10 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo
 - e) il Collegio dei Probiviri.



Daniela De Maria

Art. 11 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Partecipano altresì all'Assemblea:
 - a) i componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 13;
 - b) il delegato regionale dell'ente promotore;
 - c) i membri del Consiglio Direttivo, in carica o uscenti, senza possibilità di delega.
4. Ogni Associato è rappresentato nell'Assemblea dal legale rappresentante o da altra persona da questi delegata mediante delega nominativa scritta; ogni delegato non può portare più di tre deleghe; spetta al Presidente dell'Assemblea riconoscere la validità delle deleghe.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
6. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto degli Associati; è comunque convocata in occasione di dimissioni anticipate del Presidente.
7. Spetta all'Assemblea Ordinaria:
 - a) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - b) nominare i membri dell'organo di controllo di cui all'art. 13;
 - c) approvare nel primo quadrimestre di ogni anno i bilanci annuali preventivi e consuntivi; deliberare sui piani annuali e pluriennali delle attività e su quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o abbia rilevanza per il buon andamento dell'Associazione;
 - d) approvare il bilancio sociale dell'Associazione;
 - e) indicare i massimali della quota associativa;
 - g) deliberare sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
8. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli Associati almeno venti giorni prima della data della riunione, per:
 - a) procedere alle modifiche statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del

patrimonio sociale.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria:

- a) in prima convocazione, sono valide quando sono presenti o rappresentati la metà degli Associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria:

- a) relative alle modifiche statutarie sono valide quando sono presenti o rappresentati i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- b) relative allo scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

11. La convocazione dell'Assemblea dev'essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata consegnata a mezzo del servizio postale o a mani, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica con attestazione di conferma di lettura del messaggio o di fax con rapporto di consegna; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e pervenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

12. Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e nel quale deve trovarsi pure il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della stessa persona che presiede la riunione; ciò al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1.** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due a sei membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero. Al Consiglio Direttivo partecipa il Delegato Interregionale del CNOS, senza diritto di voto.
- 2.** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Presidente.
- 3.** Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.
- 4.** In caso di posto vacante o di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla

Emanuele de Maria

A circular official stamp of the Italian Republic is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 12. Next to it is a large, stylized handwritten signature in dark ink.

sostituzione cooptando il primo dei non eletti. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente, che ne presiede le sedute, o su richiesta della metà dei componenti.

6. La convocazione dev'essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata consegnata a mezzo del servizio postale o a mani, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica con attestazione di conferma di lettura del messaggio o di fax con rapporto di consegna; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza motivata nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e possono avere luogo sia nella sede dell'Associazione sia altrove, purché in Italia. Esse possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e nel quale deve trovarsi pure il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della stessa persona che presiede la riunione; ciò al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno di coloro che, anche mediante i mezzi di telecomunicazione di cui al precedente comma, sono intervenuti alla riunione.

9. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare ad esso spetta:

- a) curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall'Assemblea;
- b) deliberare ammissione, decadenza, o esclusione degli Associati;
- c) determinare la quota associativa annuale;
- d) emanare i regolamenti interni;
- e) predisporre le linee programmatiche, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea.

10. Nel Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per rappresentanza e per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.

Art. 13 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - c) sottopone ogni anno all'approvazione dell'Assemblea, se la sua redazione sia necessaria per legge, il bilancio sociale dell'Associazione, redatto secondo le norme legali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura delle attività esercitate dall'Associazione, anche ai fini della valutazione del loro impatto sociale;
 - d) sovrintende alla cura degli adempimenti contabili relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) esercita il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
 - f) provvede a che siano pubblicati, nei modi e nelle forme di legge, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché agli eventuali dirigenti;
 - g) può avvalersi di consulenti e dipendenti per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - h) può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;
 - i) nomina i difensori, conferendo loro le procure alle liti o alla lite.
3. In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente il quale, in tale ipotesi, eserciterà il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali.
4. Il Presidente può, in caso di urgenza e con firma congiunta del Vice Presidente, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
5. Il Presidente:
 - a) è il garante dell'identità e dell'unità dell'Associazione sia all'interno che all'esterno della Associazione «Salesiani per il Sociale Italia Centrale Aps» nel territorio delle regioni di cui all'art. 1;
 - b) vigila affinché la denominazione, i marchi ed i segni distintivi della «Rete Associativa Nazionale Salesiani per il Sociale Aps» vengano utilizzati in modo adeguato dagli Associati;
 - c) ha il compito di stimolare e coordinare le attività dei gruppi dell'Associazione.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

Enrico L. Maria

2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 15 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
 - e) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - f) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
 - g) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.
3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
4. Il patrimonio non può in nessun caso essere inferiore alla somma liquida e disponibile necessaria per il conseguimento e il mantenimento della personalità giuridica

dell'Associazione.

5. L'Associazione può costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'anno e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri contabili dell'Associazione.

Art. 17 DURATA

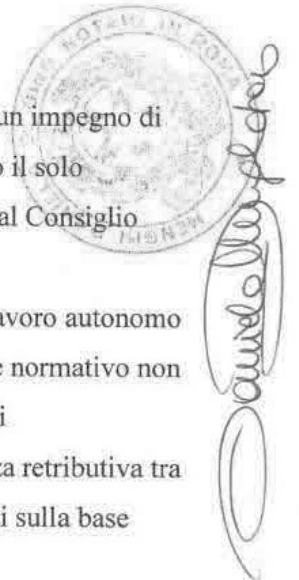
1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 18 SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 CARICHE SOCIALI E RAPPORTI DI LAVORO

1. Fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo per cariche che comportano un impegno di carattere continuativo, l'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo entro i massimali eventualmente indicati dall'Assemblea.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto «uno a otto», da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno



Stampa circolare dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Accanto alla stampa è presente una firma manoscritta che sembra recare il nome "Carlo" o simile.

Enrico De Maria

iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

4. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

5. L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 20 REGOLAMENTI INTERNI

1. L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente statuto, potrà essere disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni saranno applicate le disposizioni del codice civile e della normativa legale che disciplina il Terzo settore.

Emmanuel De Maria

Samuele Mugliaro



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico

(art.22, d.lgs.7 marzo 2005, n.82 - art.68 -ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico, io sottoscritta, Dottoressa Daniela MENGHI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino al giorno 23 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perchè finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e sgg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".
Roma, nel mio studio in via Quintino Sella n. 33, il giorno 24 ottobre 2019

[File firmato digitalmente dal notaio Daniela Menghi]
(1)

(1)

Nome e Cognome del soggetto: DANIELA MENGHI

Codice fiscale/ Partita IVA: IT:TINIT - MNGDNL64P48H501P

Titolo: Notaio

Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA : 02126441001

Nazione: IT

Numero di serie: 1098

Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato

Usi del certificato: Non repudiation

Scopi del certificato:
0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.8526.1.1.5

Validità: dal 23/10/2017 alle 13:04:07 al 23/10/2020 alle 13:04:07

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato